



Università degli Studi  
**Mediterranea**  
di Reggio Calabria

Diritto Tributario

Ciclo XII della Scuola di Specializzazione per le  
Professioni Legali – a.a. 2014/2015

## **Il Ricorso Tributario**

Relatore Avv. Paolo Speciale

## *Premessa*

- La Giurisdizione Tributaria ha tre gradi di giudizio e concerne le controversie aventi ad oggetto rapporti di natura tributaria con competenza Provinciale, Regionale e Nazionale, decidendo le controversie e gli atti promanati dall'Agenzia delle Entrate, dagli Enti Locali, dalle Regioni, dal Servizio Sanitario, dai Concessionari della Riscossione; Gli atti impugnabili sono indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92 e più precisamente essi sono:
  - Avviso di accertamento
  - Avviso di liquidazione
  - Provvedimento che irroga le sanzioni

- iscrizione a ruolo/ cartella esattoriale;
- avviso di mora del concessionario;
- atti delle operazioni catastali;
- rifiuto espresso o tacito di restituzione;
- diniego/revoca agevolazioni o rigetto domande;

Il processo tributario è disciplinato dal D.Lgs. 546/92;

# *Le Commissioni Tributarie*

Si dividono in:

- Commissioni Tributarie Provinciali (CTP), aventi sede in ciascun capoluogo di provincia e giudicano in primo grado;
- Commissioni Tributarie Regionali (CTR) aventi sede in ciascun capoluogo di regione (nonché presso le sedi staccate della CTR, es. Reggio Calabria), che giudicano in secondo grado.
- Ed infine la Quinta Sezione della Corte di Cassazione si occupa delle questioni di legittimità delle sentenze dei precedenti gradi di giudizio.

## *Composizione dell'organo giudicante e prospettive di riforma*

Attualmente l'organo giudicante è collegiale e deve essere formato da tre componenti, dei quali uno svolge le funzioni di presidente (art. 2 co 5 D.Lgs. 545/92).

La legge delega 11 marzo 2014 prevede l'attribuzione al giudice monocratico una competenza per valore sino ad € 2.500,00 circa (art. 10 co 3).

# *I poteri istruttori del giudice tributario*

Sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 546/92 ed assicurano al giudice tributario adeguati poteri istruttori al fine di poter meglio decidere la vertenza sottopostagli; in particolare il giudice può fare richiesta:

- di dati;
- di informazioni;
- di chiarimenti;
- CTU (limitata ai casi in cui non sia possibile pervenire ad una decisione allo stato degli atti)

# Contraddittorio e Accertamento con adesione

## ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO

Se l'atto da impugnare è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate , prima di instaurare il contenzioso tributario, il contribuente può proporre istanza di adesione verso l'accertamento che prevede una fase di contraddittorio stragiudiziale tra Ufficio e contribuente. La procedura può essere avviata sia dall'Agenzia delle Entrate sia dal contribuente. (Il contribuente può presentare l'istanza a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, o successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, comunque entro 60 giorni dalla notifica, o dall'ispezione o accesso).

Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ; se il contribuente presenta ricorso prima che sia raggiunta l'intesa, o comunque prima del termine, rinuncia automaticamente all'adesione.

Con la richiesta di adesione si forma il contraddittorio con l'Ufficio, e nel caso di accordi tra le parti, le sanzioni saranno ridotte ad 1/3 del minimo edittale.



## ***Ricorso - reclamo e mediazione (o conciliazione) - art. 17-bis D.gs. 546/92***

Il ricorso contro atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 € (dell'accertato, esclusi interessi e sanzioni), dev'essere preceduto da un reclamo, la cui presentazione è **condizione di ammissibilità del ricorso**, inoltrato alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l'atto.

[Al reclamo si applicano le disposizioni degli artt. 12 (assistenza tecnica), 18 (contenuto), 19 (atti impugnabili e oggetto), 20 (proposizione), 21 (termine: entro sessanta giorni dalla notifica)

ed il 4° comma dell'art. 22 (deposito del fascicolo: 30 giorni dalla risposta dell'ufficio o dal decorso del novantesimo giorno della proposizione del reclamo), del medesimo d.lgs. 546/92 in quanto compatibili].

*Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/92, comma 9, decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini per la costituzione in giudizio decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.*

## Presupposti del ricorso e struttura dello stesso

Qualora la procedura di accertamento con adesione o quella del reclamo avesse esito negativo (e comunque avverso gli atti degli Enti Locali, delle Regioni, del Servizio Sanitario, dell'Agente della Riscossione etc) è possibile instaurare la fase vera e propria del contenzioso tributario, mediante deposito del ricorso-reclamo nella C.T. nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'Ufficio (o entro 30 giorni dopo il termine dei 90 giorni previsti per la fase della mediazione nel caso di omessa risposta dell'Ufficio); nel caso di ricorso contro gli atti degli Enti locali, Comuni, Canone Rai, Servizio Sanitario ecc, il termine è di 60 giorni dalla notifica dell'atto (art. 21 d.lgs. 546/92).

Il ricorso, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 546/92, deve contenere:

- l'indicazione della Commissione Tributaria cui è diretto;  
l'indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui la segreteria può inviare le comunicazioni;
- Dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o delle Dogane, o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
- Dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

Dei motivi;

- Del valore della lite, da determinarsi al netto di sanzioni ed interessi, eccettuata l'ipotesi in cui il ricorso verta proprio sui medesimi.

- Del mandato alle liti conferito al difensore.

- A pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore, o personalmente dal ricorrente nelle ipotesi in cui è ammessa la difesa personale del contribuente (art. 12 co 5 D.Lgs. 546/92, per le controversie di valore inferiore ad € 2.582,28).

## ***Motivazioni e richieste***

I motivi del ricorso, o *causa petendi*, consistono nella deduzione di un vizio invalidante dell'atto impugnato. I motivi possono avere per oggetto:

vizi formali - es. mancata indicazione del responsabile del procedimento; mancata indicazione delle somme pretese ecc.. Tali vizi comportano l'annullamento mero dell'atto;

vizi di contenuto degli atti impugnati - comportano un di più rispetto al mero annullamento, poiché il Giudice esaminati gli atti di causa, in particolare l'atto impositivo, valuta la fondatezza e legittimità della pretesa impositiva.

L'oggetto della domanda è costituito dalla richiesta di annullamento o modifica totale o parziale dell'atto impugnato.

## *Notificazioni e iscrizione a ruolo*

La notifica del ricorso deve avvenire – a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto (art. 21 D. Lgs. 546/92) e può essere fatta in più modi (art. 20 co 1 e 2 e art. 16 co 1 e 2 del D.Lgs. 546/92):

- mediante spedizione postale (poste italiane / poste private);
- mediante consegna dell'atto alla controparte;
- a mezzo ufficiale giudiziario, che consegna copia autentica dell'atto al destinatario.

L'art. 22 D.Lgs. 546/92 definisce "originale" l'atto che viene consegnato o spedito alla controparte, e "copia", l'atto depositato in giudizio.

Se la notifica del ricorso è effettuata attraverso l'ufficiale giudiziario, lo stesso ufficiale attesta la conformità della copia all'originale. Quando invece la notifica avviene mediante consegna diretta o spedizione postale, la conformità del ricorso depositato all'originale (consegnato o spedito) deve essere attestata nel ricorso dal difensore del ricorrente (o dal contribuente, se sta in giudizio personalmente), come prevede l'art. 22 co 3 del D.Lgs. 546/92.

**Formula di conformità:** *...si dichiara che la presente copia è conforme all'originale notificata a.... in data ... a mezzo raccomandata a/r n.... (o consegnata a mani a....)*



## ***Costituzione del ricorrente ed iscrizione a ruolo del ricorso***

- Art. 22 d.lgs. 546/92 - il ricorrente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso; detto termine decorre dalla data in cui l'atto è ricevuto dal destinatario (Cass., 15 maggio 2008, n. 12185; Cass., 21 aprile 2011, n. 9173; Cass., 3 agosto n. 2012, n. 14010).
- Il ricorrente forma il proprio fascicolo inserendovi copia del ricorso, se la notificazione è avvenuta a mezzo posta o mediante consegna (attestandone la conformità all'originale notificato); o l'originale se la notificazione è avvenuta secondo le regole del codice di procedura civile (cioè notifica a mezzo ufficiale giudiziario);

## *...inserisce inoltre*

- Mandato alle liti (se il contribuente è assistito dal difensore);
- L'originale dell'atto impugnato;
- La ricevuta di avvenuta notifica del ricorso;
- Gli originali della documentazione che offre in prova;
- La nota di iscrizione a ruolo;
- Il contributo unificato (per la sua determinazione vedasi d.P.R. 115/2002);

## *Mancata costituzione del ricorrente*

- Alla costituzione in giudizio del ricorrente segue la formazione del fascicolo d'ufficio, in cui viene inserito il fascicolo del ricorrente (art. 25); nello stesso fascicolo è inserito quello della parte resistente. Se non si costituisce il ricorrente, le controdeduzioni della parte intimata non debbono essere ricevute e, se sono ricevute, sono prive di effetti.
- La mancata costituzione del ricorrente è un caso di inammissibilità “manifesta” del ricorso: ma non è applicabile l'art. 27, a norma del quale il presidente della sezione esamina il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità, se manifesta. Nel caso di mancata costituzione del ricorrente, non vi è produzione in giudizio del ricorso e il presidente non può pronunciarsi su di un ricorso, che non è stato depositato (art. 22 co 1, D.Lgs. 546/92).

## *Costituzione del resistente*

- Art. 23 D.Lgs. 546/92 - La costituzione in giudizio della parte intimata deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso;
- Ai sensi del citato art. 23, la parte resistente *espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.*

- La costituzione tardiva fa decadere l'intimato-resistente dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse, come la chiamata in causa di terzi (Cass., 5 novembre 2004, n. 21212; Cass., 14 dicembre 2001, n. 15858).
- Se la costituzione avviene meno di venti giorni liberi prima dell'udienza, la parte resistente non può produrre documenti.
- La parte resistente, fino a che non si costituisce in giudizio, non ha diritto di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza (art. 31), né la notifica dell'istanza di pubblica udienza, né la comunicazione del dispositivo (art. 37). Inoltre, se vi è rinuncia al ricorso del ricorrente, il processo si estingue senza bisogno di accettazione della parte non costituita.

# *Esame preliminare del ricorso*

Costituzione in giudizio del ricorrente



La Segreteria forma il “fascicolo del processo”



Lo sottopone al presidente della Commissione per l’esame  
preliminare

Se il Presidente riscontra uno dei casi di inammissibilità del ricorso espressamente previsti, e si tratta di inammissibilità manifesta, la dichiara, altrimenti assegna il ricorso ad una sezione. Il presidente della sezione designa il relatore.

I casi di inammissibilità del ricorso, espressamente previsti, sono i seguenti: difetti di contenuto del ricorso (art. 18 co 4); ricorso proposto fuori termine (art. 21); mancata costituzione in termine (art. 22); non conformità tra originale e copia (art. 22).



Il presidente della sezione ha il potere di dichiarare la sospensione, l'interruzione e la estinzione del processo.

Art. 31 D.Lgs. 546/92 – L'udienza di trattazione è fissata dal Presidente della sezione con decreto ed è comunicata alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima; l'omissione di tale adempimento costituisce violazione del principio del contraddittorio.

Contro i provvedimenti presidenziali è ammesso reclamo al collegio. Il reclamo deve essere notificato alle altre parti costituite entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria e depositato in segreteria nei successivi 15 giorni.

Entro 15 giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.



## *Motivi aggiunti*

- I motivi dell'impugnazione devono essere dedotti nel ricorso. L'art. 24 ammette però l'integrazione dei motivi, quando sia *resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione*. L'integrazione deve avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia del deposito dei documenti.
- Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire l'integrazione dei motivi.

- L'integrazione dei motivi si effettua mediante un atto che deve avere gli stessi requisiti del ricorso e dev'essere notificato e depositato come il ricorso. Non occorre una nuova procura.
- Art. 32 D.Lgs. 546/92 – è possibile depositare documenti fino a venti giorni liberi e memorie fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza; il termine è perentorio e il giudice non può prendere in considerazione documenti prodotto oltre tale termine (Cass., 9 gennaio 2004, n. 138; Cass., 8 febbraio 2006, n. 2787).

## *Istanza di sospensione*

Il ricorso può contenere l'istanza, anche separata, di sospensione dell'atto impugnato, volta a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo impugnato.

Presupposti indefettibili per la sua proposizione sono:

-*Fumus boni juris* : presupposto di fondatezza della richiesta di sospensiva del titolo;

-*Periculum in mora*: rappresentato dal grave pregiudizio che ne deriverebbe al contribuente dall'esecuzione del provvedimento impugnato nel tempo necessario per la pronuncia della Commissione.

-La sospensiva non è vincolante, né indicativa ai fini della futura decisione del ricorso;

## *Trattazione in camera di consiglio e in pubblica udienza*

- Art. 33 co 1 D.Lgs. 546/92 - La trattazione in pubblica udienza deve essere richiesta da una delle parti con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite almeno dieci giorni prima liberi prima dell'udienza; l'istanza può essere inserita direttamente nel ricorso introduttivo (Cass., 17 aprile 2001, n. 5643; Cass., 23 aprile 2001, n. 5986).
- In assenza di richiesta di pubblica udienza il ricorso è trattato in camera di consiglio.

## *Eccezioni preliminari delle parti e/o rilevate d'ufficio*

- La giurisdizione
- La competenza
- La legittimazione processuale e ad agire

## *Trattazione e decisione*

- La trattazione della controversia da parte del collegio può avvenire in pubblica udienza o in camera di consiglio.
- Nell'udienza pubblica le parti sono ammesse alla discussione dopo la relazione di uno dei componenti del collegio giudicante.
- Il collegio giudicante, in camera di consiglio, sentito il relatore, emette il dispositivo; tuttavia quando la questione richiede ulteriori approfondimenti, il collegio può riservare la decisione, rinviandola ad una successiva camera di consiglio, non oltre comunque i trenta giorni.
- La controversia è decisa con sentenza; non sono ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune delle domande.

## *Publicazione, comunicazione e notificazione della sentenza*

- La sentenza, il cui dispositivo è stato già comunicato alle parti costituite, è depositata nella segreteria della commissione **entro trenta giorni dalla deliberazione** (Cass., 19 maggio 2010, n. 12259). Il segretario deve far risultare il deposito apponendo sulla sentenza la firma e la data.
- La segreteria della commissione deve quindi comunicare il dispositivo della sentenza solo alle parti costituite (entro dieci giorni dal deposito).

# *Estinzione del processo*

- Se il processo non termina con sentenza del giudice *si* può estinguere per le seguenti cause:
  - *Rinuncia* al ricorso con accordo della controparte;
  - Cessazione della materia del contendere, ovvero per sgravio, condono o conciliazione;



# APPELLO

- La sentenza di I° grado è impugnabile dalle parti alla C.T. Regionale
- Termine Breve: 60 gg. con notifica della Copia Integrale della sentenza alla controparte
- Termine Lungo: 6 mesi da deposito sentenza
- Doppio onere per ricorrente:
  - Riprodurre *petitum e causa petendi* di I° grado
  - Motivazioni a censura della sentenza di I° grado



# ***RICORSO IN CASSAZIONE***

- La sentenza della C.T. Regionale è impugnabile davanti alla V sez. della Corte di Cassazione
- Si può ricorrere in Cassazione solo per i motivi enunciati all'art 360 del c.p.c.
- Di solito si invocano la violazione di norme sulla competenza (se non è avvenuta prescrizione) l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
- Il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato cassazionista iscritto ad apposito Albo
- La Corte emette sentenza o giudizio di rinvio

# *Modello Ricorso Tributario*

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI REGGIO CALABRIA

RICORSO CON ISTANZA

Ai sensi dell'art. 17 – bis del D.Lgs. n. 546/92

Nell'interesse

Del Sig. Carlo Rossi, nato a Siena in data 15.02.1976 ed ivi residente alla Piazza Salimbeni n. 24, c.f. RSS CRL 76B15 D976F, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bianchi, c.f. BNC LCU 56C28 D956Z, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla via Roma n. 87, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti recapiti fax 0123 456789, pec:  
[avvlucabianchi@pec.it](mailto:avvlucabianchi@pec.it)

## CONTRO

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, in persona del Direttore *pro tempore*

## AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

Dell'avviso di liquidazione dell'imposta / irrogazione delle sanzioni n. 2014/014/OR/0000658550/0/001, emesso dall'Ufficio Territoriale di Reggio Calabria in data 18.01.2014 e notificato all'odierna ricorrente in data 28.02.2014, in relazione all'ordinanza civile ex art. 186-*quater* n. 658550/2014 emessa dal Tribunale di Palmi in data 06.12.2013

## PREMESSO

Che, in data 06.12.2013 il Tribunale di Palmi emetteva ordinanza ex art. 186-*quater* nr. 658550/2014 in relazione al giudizio civile R.G. 2666/2008 incoato dal Sig. Sempronio Neri nei confronti dell'odierna istante;

Che, a seguito di tale pronuncia, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Reggio Calabria emetteva avviso di liquidazione nr. 2014/014/OR/000658550/0/001 per il complessivo importo di € 5.477,50;

Che, detta liquidazione è frutto di un'errata interpretazione della pronuncia richiamata, atteso che nella parte dispositiva, il giudicante, fa ricorso all'espressione "condanna al pagamento";

Che, il tenore della sentenza è di tipo "dichiarativo" non comportando la stessa il pagamento di alcunché, bensì la restituzione di somme "indebitamente percepite";

Che, per le ragioni che precedono, la tassazione applicata dall'Agenzia delle Entrate risulta pertanto errata poiché il caso di specie richiede la liquidazione nella misura fissa di € 168,00;

## MOTIVI

Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 8 comma 1 lett. e) della tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986 nonché dell'art. 20 del medesimo decreto.

Con il primo motivo di censura, questa difesa intende evidenziare l'erroneità del percorso logico giuridico seguito dall'Ente Impositore nella determinazione dell'imposta di registro.

E infatti, l'Ufficio, alla luce del dispositivo di cui all'ordinanza n. 658550/2014 del Tribunale Civile di Palmi, ove viene utilizzata l'espressione "*condanna il Sig. Carlo Rossi...(omissis) alla restituzione...(omissis) della somma di € 165.183,62...*" ha inteso interpretare il provvedimento in parola quale sentenza recante condanna al pagamento di somme, conformemente al disposto di cui alla lettera a) dell'art. 8 della tabella allegata al dpr 131/1986, alla luce del quale, tali provvedimenti sono soggetti alla registrazione al tasso del 3%.

Tale conclusione non è assolutamente condivisibile, né in fatto, né in diritto, atteso che dalla lettura oculata, attenta e completa dell'ordinanza in parola, emerge con estrema chiarezza che il Giudice a pagina 7 del provvedimento abbia disposto la restituzione dell'importo avanti citato quale *conseguenza della dichiarata nullità di clausole contrattuali contenute nel contratto di conto corrente vertente tra il Sig. Sempronio Neri e l'odierna ricorrente.*

Or dunque, per espressa previsione normativa, ex art. 8 comma 1 lettera e) della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 (disciplinante l'imposta di registro) “gli atti dell'Autorità Giudiziaria...che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto” sono soggetti all'imposta di registro nella misura di € 168,00.

A sostegno di detta conclusione vi è peraltro un'ulteriore circostanza degna di nota ossia, il fatto che l'Organo Giudicante nel dispositivo condanna l'Carlo Rossi alla restituzione e non al pagamento; da ciò è pacifica l'applicazione della fattispecie codificata all'articolo 8 citato al caso di specie.

Peraltro, in tema di imposta di registro, la cui disciplina è contenuta nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ( testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro ), l'art. 20, rubricato interpretazione degli atti, stabilisce che: *L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.*

La norma richiamata, avendo carattere generale, stabilisce quale principio indefettibile in tema di registro, ai fini della liquidazione dell'imposta, di avere riguardo al contenuto intrinseco dell'atto ed alla sua vera natura, non rilevando, conseguentemente, il *nomen iuris* o la *forma* dell'atto del quale si chiede la registrazione.



A fronte del dato normativo da ultimo richiamato non si può che considerare l'ordinanza n. 658550/2014 del Tribunale Civile di Palmi, quale provvedimento meramente dichiarativo di nullità di clausole contrattuali con conseguente obbligo restitutorio, e non invece quale sentenza di condanna, come invece erroneamente ha inteso considerare l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria e, pertanto, alla luce della conclusione appena esposta, è pacifico che il regime di tassazione al quale la sentenza deve essere sottoposta è quello disciplinato alla lettera e) della richiamata tariffa, la quale stabilisce che gli atti dell'Autorità Giudiziaria *che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto* sono soggetti all'imposta di registro nella misura di € 168,00.

Per tutto quanto precede, il sottoscritto Procuratore nella qualità assunta,

### FA ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.Lgs. 546/92 degli atti impugnati, in quanto oltre ad essere illegittimi in fatto e diritto, costituiscono fonte di grave pregiudizio economico.

Il fumus boni juris emerge dalle motivazioni e dalle ragioni giuridiche espresse dal fatto che parte ricorrente ha già provveduto al pagamento della minor imposta di registro così come correttamente stabilito dalla norma di riferimento per l'importo di € 168,00; il periculum in mora è invece rappresentato dall'entità della somma asseritamente vantata dall'Ente creditore - € 5.477,50 – in assenza della pur minima ragione giuridica giustificatrice della pretesa.

### FA ISTANZA

Affinché il ricorso sia discusso in **pubblica udienza**.

Richiamato pertanto quanto sopra esposto in fatto e diritto,

### CHIEDE

Preliminarmente sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato;

Nel merito di voler annullare l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2014/014/OR/000658550/0/001 per il complessivo importo di € 5.477,50 emesso dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, anche in considerazione del già avvenuto pagamento dell'imposta di registrazione dell'ordinanza da parte della ricorrente nella misura di € 168,00 conformemente al dettato normativo di cui all'art. 8 comma 1 lett. e) della tariffa allegata al DPR 131/1986;

Condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.

Si allega avviso di liquidazione n. 2014/014/OR/000658550/0/001 del  
18.01.2014.

Salvis Juribus,

Reggio Calabria, lì 15.03.2014

Avv. Luca Bianchi

Si dichiara che il valore della causa è pari ad € 5.477,50 e che pertanto il valore  
del contributo unificato di cui al DPR n. 115/02 è di € 120,00.

Il presente ricorso è redatto in due esemplari, dei quali uno viene notificato  
all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria e l'altro  
viene dichiarato conforme all'originale.

Avv. Luca Bianchi

\*\*\*\*\*

**ISTANZA**

**Ai sensi dell'art. 17 – bis del D.Lgs. 546/92**

Il contribuente, Sig. Carlo Rossi, come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

**CHIEDE**

Che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17 – bis del D. Lgs 546/92, € 5.477,50

Reggio Calabria, lì 15.03.2014

Avv. Luca Bianchi

*....grazie e buon lavoro.*